I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1930/76 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/76 [2], in particolare l'articolo 24, paragrafi 2 e 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario determinare, da un lato, le condizioni in cui i produttori devono soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 e, dall'altro, gli obblighi dei distillatori ;

considerando che il prezzo da pagare ai produttori per l'alcole contenuto nei prodotti soggetti all'obbligo di distillazione deve essere inferiore, tenuto conto del valore dei sottoprodotti, al prezzo applicabile nell'ambito delle distillazioni di cui agli articoli 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 ;

considerando che la fissazione del prezzo che il distillatore deve pagare al produttore per i prodotti soggetti all'obbligo di distillazione impone che gli organismi d'intervento acquistino l'alcole di origine vinica ottenuto da tale distillazione ad un prezzo che tenga conto delle spese di trasformazione dei prodotti in questione ;

considerando che, in mancanza di un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole etilico, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione di tale alcole rischiano di essere obbligati a rivenderlo a un prezzo inferiore al prezzo di acquisto ; che in tal caso è necessario prevedere che la differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dell'alcole etilico possa essere presa a carico, nei limiti di un importo massimo, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, senza che tale partecipazione del Fondo superi detta differenza ;

considerando che la fissazione dei prezzi d'acquisto dei prodotti soggetti alla distillazione obbligatoria e dell'alcole nonché dell'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, alle spese a carico di tali organismi è strettamente connessa alla fissazione del prezzo d'orientamento ; che è quindi opportuno prendere in considerazione per queste operazioni la stessa periodicità e la stessa data limite ;

considerando che è opportuno estendere alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione le disposizioni relative al finanziamento degli interventi previste dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 [4] ;

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70, il produttore può svincolarsi dall'obbligo di distillazione producendo acquavite ; che il paragrafo 2 dello stesso articolo impone, in mancanza di fecce di vino o di vinacce, la distillazione del vino ; che è logico pertanto, qualora ci si avvalga di tale possibilità, autorizzare la produzione sia di acquavite di vino che di acquavite diversa da quella di vino ; che tuttavia è necessario garantire che l'acquavite di vino non sia prodotta utilizzando sottoprodotti della vinificazione per scopi vietati dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 ;

considerando che la produzione di acquavite deve poter esentare il produttore dall'obbligo di consegna dell'alcole soltanto per il quantitativo di alcole contenuto nei sottoprodotti o nel vino utilizzati per ottenere questa acquavite ;

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.
[3] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[4] GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

considerando che, per evitare la produzione di acquaviti di qualità mediocre, è necessario, in mancanza di criteri comunitari in materia, prevedere che le acquaviti prodotte siano conformi alle disposizioni nazionali vigenti ; che, per assicurare l'osservanza di tali disposizioni è necessario prevedere la possibilità di controlli ;

considerando che conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70 il produttore può svincolarsi dall'obbligo di distillazione mediante il ritiro sotto controllo dei suoi sottoprodotti della vinificazione ; che detta possibilità è giustificata dal fatto che le fecce di vino e le vinacce possono essere conservate solo in grandi quantitativi e a talune condizioni tecniche, e che le spese di trasporto potrebbero essere sproporzionate per i produttori lontani dalle distillerie ;

considerando che l'obbligo di distillazione costituisce un onere gravoso per il produttore isolato che ottiene solo un esiguo quantitativo di vino ; che tale obbligo lo indurrebbe a sostenere per il trasporto delle fecce di vino e delle vinacce spese sproporzionate rispetto al ricavo che potrebbe sperare di ottenere dall'alcole che ne verrebbe estratto ; che è quindi opportuno esentare tale produttore dall'obbligo di distillazione ; che occorre inoltre prevedere la possibilità di estendere tale esenzione a condizioni da determinare ;

considerando che i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina forniscono, in genere, vinacce non fermentate ; che i trattamenti cui tali vinacce sono sottoposte per l'estrazione dell'enocianina le rendono inadatte alla fermentazione e alla distillazione ; che è quindi opportuno esentare tali produttori proporzionalmente alla loro produzione di vinacce ; che tale determinazione non può essere fatta con precisione ; che in tal caso è preferibile prevedere una riduzione forfettaria dell'aliquota generale ;

considerando che il controllo dell'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 esige che siano imposti degli obblighi anche ai distillatori ; che per garantire l'osservanza di tali obblighi è opportuno assoggettare i distillatori ad un sistema di riconoscimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Coloro che sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 — qui appresso denominati « produttori » — soddisfano tale obbligo consegnando a un distillatore riconosciuto, franco impianto, le vinacce, le fecce di vino ed eventualmente i vini.

2. Il distillatore è tenuto :

a) a fornire al produttore la prova della consegna dei prodotti in questione,

b) a pagare al produttore almeno il prezzo di cui all'articolo 2,

c) a trasformare in alcole i prodotti consegnatigli,

d) a consegnare l'alcole agli organismi d'intervento designati dagli Stati membri ; la gradazione alcolometrica effettiva dell'alcole non può essere inferiore a 92°.

3. Gli organismi d'intervento versano ai distillatori, per l'alcole consegnato, il prezzo di cui all'articolo 3.

Articolo 2

Il prezzo che il distillatore deve pagare al produttore, a seconda del tenore di alcole, per le vinacce, le fecce di vino ed eventualmente i vini consegnati alla distillazione — qui appresso denominato « prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche » — è fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna successiva, per ettolitro e per grado alcolometrico. Tale prezzo non può essere inferiore al 30 % del prezzo di orientamento del vino da tavola del tipo A I, applicabile a decorrere dal 16 dicembre successivo, né superiore al 40 % del medesimo prezzo.

Articolo 3

1. Il prezzo che gli organismi d'intervento devono pagare al distillatore — qui appresso denominato « prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche » — è fissato ogni anno dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, contemporaneamente al prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche e per la stessa campagna.

2. Il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche è fissato tenendo conto :

— delle spese di distillazione,

— delle spese di trasporto,

— delle perdite tecniche.

Tale prezzo può essere differenziato, a seconda che si tratti delle vinacce, delle fecce o dei vini, per tener conto eventualmente delle spese e perdite differenti.

3. Il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche è fissato per ettolitro e grado alcolometrico. Esso si applica a una merce nuda franco magazzino dell'organismo d'intervento.

Articolo 4

1. L'importo massimo della partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese degli organismi d'intervento viene fissato ogni anno, contemporaneamente al prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche e per la stessa campagna. Tale importo è fissato per ettolitro e grado alcolometrico.

2. La partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, nei limiti dell'importo di cui al paragrafo 1, è prevista soltanto se, durante un determinato esercizio finanziario, le spese globali di un organismo d'intervento per l'acquisto dell'alcole ottenuto dalla distillazione di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 sono superiori al ricavo delle vendite di tale alcole.

Se la differenza di cui al primo comma è inferiore all'importo massimo moltiplicato per il numero di ettolitri di alcole venduto, espressi in alcole puro, la partecipazione del FEAOG è pari a tale differenza.

3. Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano alla partecipazione del FEAOG di cui al presente articolo.

Articolo 5

1. I produttori sono esentati totalmente o parzialmente dall'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 se essi affidano a un distillatore riconosciuto la produzione, mediante i propri prodotti :

— di un'acquavite ottenuta direttamente dalla vinaccia, dalla feccia di vino o da entrambi questi prodotti,

— oppure, in mancanza, di un'acquavite ottenuta direttamente dal vino.

2. Per ciascuna unità amministrativa la cui produzione viticola è tradizionalmente destinata alla trasformazione in acquavite di vino, gli Stati membri determinano la percentuale minima di acquavite diversa da quella di vino che deve essere prodotta qualora ci si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 1.

Tale percentuale deve corrispondere al quantitativo di alcole contenuto in media nelle vinacce e nelle fecce di vino provenienti dall'unità amministrativa in questione.

3. Il quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nei sottoprodotti della vinificazione o nel vino utilizzati per la produzione di acquavite, in applicazione del paragrafo 1 è detratto dal quantitativo di alcole che deve essere consegnato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70.

4. Qualora ci si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 1, il distillatore è tenuto :

a) a fornire al produttore la prova di avergli consegnato i prodotti in questione,

b) a pagare al produttore almeno il prezzo di cui all'articolo 2,

c) a rendere noti all'organismo d'intervento i quantitativi globali di acquaviti prodotti conformemente al presente articolo, distinguendo le acquaviti di vino e le acquaviti diverse da quelle di vino.

5. La produzione di acquavite può aver l'effetto di cui al paragrafo 1 soltanto se :

a) la qualità dell'acquavite ottenuta è conforme alle disposizioni nazionali in materia ; il distillatore ne fornisce la prova all'organismo competente ;

b) è stata effettuata sotto il controllo dell'organismo competente ; il distillatore è tenuto a consentire tale controllo in qualsiasi momento della distillazione.

Articolo 6

Ai sensi del presente regolamento s'intende per distillatore riconosciuto il distillatore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati membri. Il riconoscimento può essere ritirato da tali autorità, sulla base di condizioni che devono essere determinate nell'ambito delle modalità d'applicazione, ai distillatori che non soddisfano gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Articolo 7

1. I produttori sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 qualora i sottoprodotti della vinificazione siano ritirati sotto controllo.

2. Il quantitativo e la qualità delle vinacce e delle fecce di vino ritirate devono trovarsi in un determinato rapporto, che deve essere stabilito dagli Stati membri, con il quantitativo di vino prodotto per il quale non risulta soddisfatto l'obbligo di distillazione delle vinacce e delle fecce di vino.

3. Possono avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1 soltanto i produttori il cui vigneto è situato in aree viticole nelle quali la distillazione rappresenta per essi un onere sproporzionato. L'elenco di tali aree viticole è stabilito dalle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 8

Non sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 816/70 i produttori isolati che, durante la campagna viticola in questione, ottengono un quantitativo di vino che non supera i 10 ettolitri.

Tuttavia, si può decidere che l'esenzione di cui al comma precedente si applica, a condizioni da determinare, ai produttori isolati che, durante la campagna viticola in questione, ottengono un quantitativo di vino compreso tra i 10 e i 25 ettolitri.

Articolo 9

Sono soggetti ad un'aliquota ridotta i produttori che consegnano le loro vinacce per la fabbricazione di enocianina.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 1877/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione [1], è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE

---

[1] GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 3.